

ogni Proprietario rendere avvisati li Governatori del proprio Comune, o Deputato di Sanità, dai quali sarà prontamente denunziata con giuramento in iscritto a quest' Ufficio colla comparsa personale del Decano, o di uno dei Governatori stessi, coll'indicare precisamente il carattere della medesima, al cui oggetto, con l'opera del Perito, e con li soliti riguardi, saranno fatte le necessarie osservazioni sopra l'Animale malato, e coll'esprimere il nome del Proprietario, il numero degli Animali con distinzione dei sani dagli ammalati; in pena tanto alli Proprietarij, quanto alli Capi del Comune inobbedienti di Duc. 10. per cadauno, ed al caso ne derivassero funeste conseguenze anche di pena afflittiva: avvertendo, che per sottrarsi dalle pene, non valerà alli Proprietarij l'attribuire l'omissione a' Custodi, ma saranno essi per quelli tenuti, restando assolutamente proibito il far giungere la Denunzia con Lettere, o per private Persone, da quali non si possono ritrarre le occorrenti informazioni.

II. Per togliere la comunicazione del Morbo si dovranno tosto levare da quella Stalla tutti gli Animali di apparente salute, e confinarli in situazione appartata dentro però dello stesso Cortile, che in riflesso alle attuali circostanze si vuole al momento dello scoprirsi di qualsiasi infermità assoggettato a Se-